

**AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA – U.S.R. LOMBARDIA
UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE DI BERGAMO
VIA PRADELLO, 12 – 24121 – BERGAMO
PEC: uspbg@postacert.istruzione.it
ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE**

Il Sindacato **S.N.A.L.S.**, con sede in Bergamo, alla via Matris Domini, 8, C.F. 95002350163, in persona del Segretario Provinciale Prof. LORIS RENATO COLOMBO

P R E M E S S O

- che, in data giovedì 27.07.2017, è pervenuta a numerosi insegnanti, iscritti al Sindacato di cui in epigrafe, comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 L. N. 241/1990 proveniente da M.I.U.R. – U.S.R. per la Lombardia – Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo – con cui viene preannunciata, nei confronti dei ricorrenti di un elenco costituente parte integrante della comunicazione, la cancellazione dalla Graduatoria ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola dell'Infanzia e Primaria della Provincia di Bergamo;
- che la comunicazione suindicata abilita i destinatari della stessa, ai sensi dell'art. 10 L. N. 241/90, alla presentazione di *“eventuali osservazioni pertinenti con il procedimento di quo”*;
- che il termine prescritto per l'esercizio di detta facoltà è stato indicato in giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- che, ai sensi dell'art. 9 L. N. 241/1990, il Sindacato esponente deve intendersi legittimato a presentare osservazioni, in quanto titolare e portatore degli interessi dei propri iscritti, i quali, all'esito del

procedimento amministrativo, rischiano di vedere risolti i contratti di lavoro a vario titolo perfezionati col M.I.U.R.;

- che costituisce interesse dell'associazione sindacale sunnominata prendere posizione e contestare il provvedimento richiamato, così gravemente pregiudizievole dei diritti, facoltà e posizioni giuridiche tutti di spettanza dei propri associati;
- che, a tal fine, si rende indispensabile predisporre il presente atto, contenente le seguenti

O S S E R V A Z I O N I

- 1) Il provvedimento assunto dall'U.S.R. Lombardia – Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo ed in premesse richiamato non può ritenersi conforme a legge, la quale, nel caso di specie, è stata palesemente violata. Non senza significato, del resto, non si registra - ad oggi - analogo provvedimento sul territorio nazionale.
- 2) In primo luogo va ricordato come l'inserimento in graduatoria è stato disposto dal Giudice Amministrativo sulla base di una statuizione che, quantunque provvisoria, non è venuta meno fino alla data odierna. A detta pronunzia qualsiasi soggetto dell'ordinamento, ivi compresa la P.A., deve uniformarsi, non potendo essere disattesa e/o modificata se non dal Giudice.
- 3) Il provvedimento quivi censurato è stato emanato sulla base di un presupposto giuridico che non può ritenersi integrato. Più in particolare le sentenze del Giudice Ordinario (Tribunale di Bergamo e Corte d'Appello di Brescia) non sono passate in giudicato, posto

che non è ancora decorso il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

4) Sotto un altro profilo giuridico va evidenziata la palese violazione del diritto di difesa, essendo stato concesso ai destinatari dell'avviso un termine di soli 5 (cinque) giorni per la presentazione delle osservazioni. Trattasi di termine chiaramente iugulatorio, non previsto da qualsivoglia norma del vigente ordinamento, essendo stato unilateralmente indicato dalla P.A. per non consentire agli insegnanti di provvedere adeguatamente alla tutela delle loro posizioni giuridiche. Detto termine viene, dunque, a ledere il diritto di difesa, ove si consideri ancora come lo stesso decorre in un fine settimana estivo, periodo notoriamente di sospensione di ogni attività didattica e di pausa feriale.

*** **

In dipendenza dei gravi limiti e vizi sopradelineati che inficiano la determinazione della P.A., lo scrivente sindacato, nell'interesse dei propri associati e ricorrendo le condizioni di legge

D I F F I D A

il M.I.U.R. – U.S.R. – Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, a

R E V O C A R E

con effetto immediato e senza dilazione alcuna, l'avviso 27.07.2017 di cui in premesse ed a non assumere il susseguente provvedimento di cancellazione degli insegnanti dalle G.A.E., in considerazione del fatto che l'inserimento è già stato stabilito in via giudiziale, ed

I N S T A

affinchè ogni ente pubblico di riferimento voglia sospendere l'attuazione del provvedimento e così

M A N T E N E R E

gli insegnanti indicati nell'elenco allegato all'avviso inseriti nelle graduatorie G.A.E., ad ogni conseguente effetto, con la piena validità ed efficacia dei contratti in corso.

Lo scrivente sindacato, al fine di avviare a soluzione il contenzioso sin qui insorto, si dichiara disponibile ad aprire – nell'immediatezza - una trattativa con i responsabili della P.A. scolastica onde non pregiudicare diritti e professionalità acquisiti da quanti, ormai in svariate annualità, hanno prestato in maniera puntuale ed irreprensibile l'attività di insegnamento loro richiesta.

Bergamo, lì 31 Luglio 2017

Sindacato S.N.A.L.S.

Il Segretario Provinciale

Loris Renato Colombo